

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

* * * * *

SEZIONE III bis – NR 5778/2022

RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI al giudizio n. R.G. 5778/2022

Con istanza di notificazione per pubblici reclami ai sensi dell'art. 41, c. 4, c.p.a.
ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio

Per il Dott. **Riccardo CARBONARO**, nato a Roma il giorno 01/07/1990 (c.f.: CRBR90A07H501Q) ed ivi residente a Roma in Via dei Sampieri 31, con gli avv.ti Giovanni BERTONI (c.f.: BRTGNN55M23H501F; PEC giovannibertoni@ordineavvocatiroma.org) e Alessandro CAMILLI (c.f.: CMLLSN52M09H501B; PEC alessandro.camilli@legpec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla via Golametto n. 4 giusta procura agli atti del ricorso;

Ricorrente

CONTRO

- **il MINISTERO PER L'ISTRUZIONE** in persona del Ministro p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma a Via del Portoghesi 12;

Resistente

E NEI CONFRONTI

- **di Daniele LENTINI**, nato a Roma il 3 giugno 1987 (c.f.: LNTDNL87H03H501F) domiciliato a Roma in Via Angelica Balabanoff n. 112;

Controinteressato

- di **Lorenzo DI MURO**, nato a Fondi (LT) il 31.10.1986 (c.f.: DMRLNZ86R31D662S) domiciliato a Fondi (Latina) in Via Galileo Galilei n. 32;

Controinteressato

* * * * *

Il Dott. Riccardo CARBONARO in data 24.5.2022 presentava ricorso contro il Ministero dell' Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio (**R.G. n. 5778/2022**) per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., del provvedimento con cui il ricorrente non veniva ammesso alla prova orale del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A048 per il Lazio (**All. 1**).

Il ricorso era del seguente preciso tenore: “

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

* * * * *

RICORSO

* * * * *

Per il Dott. **Riccardo CARBONARO**, nato a Roma il 01/07/1990 (C.F.:CRBR90A07H501Q) ed ivi residente a Roma in Via dei Sampieri 31, con gli avv.ti Giovanni BERTONI (C.F. BRTGNN55M23H501F; PEC giovannibertoni@ordineavvocatiroma.org) e Alessandro CAMILLI (CF: CMLLSNM09H501B; PEC alessandro.camilli@legpec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla via Golametto n. 4;

Ricorrente

CONTRO

- il **MINISTERO PER L'ISTRUZIONE** in persona del Ministro p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Resistente

avverso e per l'annullamento – previa sospensione ed adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

a) dell'esito della valutazione della prova scritta valida per l'ammissione al successivo esame orale del Concorso ordinario, bandito su base regionale, dal Ministero resistente, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n.

23 (**doc. 1**), per la Classe di concorso con Codice 048, riguardante l'insegnamento in Scienze Motorie e Sportive e l'inserimento nella relativa graduatoria valida per l'assegnazione di 73 posti disponibili nella Regione Lazio (**doc. 2**), che si è svolto il 25/03/2022 presso l'I.C. Emma Castelnuovo di Latina;

b) ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova pratica valida per l'ammissione alla prova orale, con i relativi punteggi, pubblicati dall'Amministrazione resistente sull'albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data sconosciuta;

c) ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 5 del bando, le domande di esame della prova di qua e le relative risposte;

d) di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali all'esito della prova sostenuta dal ricorrente;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio a lui spettante.

* * * * *

FATTO

Il Dott. Riccardo Carbonaro, laureato in Scienze Motorie, ha presentato domanda per partecipare al concorso pubblico suindicato, bandito dal Ministero resistente in sede regionale, per la classe di concorso indicata con il codice A048 relativa l'insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive negli istituti superiori di secondo grado. In particolare per il Lazio per la stessa classe di insegnamento il bando mette a concorso n. 73 posti in ruolo attualmente vacanti. Superata la selezione per titoli, il ricorrente ha partecipato alla prova pratica costituita da un test a domande multiple il cui esito, se positivo (ovvero se concluso con un punteggio di 70/100), sarebbe valso per l'ammissione alla successiva prova orale, decisiva per l'inserimento nella graduatoria come vincitore di concorso e per l'immissione in ruolo. La prova consisteva nella somministrazione di cinquanta domande a risposta multipla, con voto espresso in centesimi: ad ogni risposta esatta corrispondeva un punteggio pari a 2; per la risposta errata pari a zero, così come per ogni risposta non data.

Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, così come integrato e modificato dal decreto dirigenziale richiamato, l'esito della correzione della prova pratica, con i relativi punteggi, trasmesso dalla commissione giudicatrice al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e pubblicato nell'albo e sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente in data non conosciuta.

Il ricorrente ha potuto verificare sul sito dell'USR del Lazio, entrando nella propria pagina personale che secondo il bando vale come notifica, di aver ottenuto un punteggio di 66/100 e che avrebbe risposto correttamente a 33 domande e in modo errato a 17 di esse (**doc. 3**).

Detto punteggio, insufficiente, è riconducibile all'erronea formulazione di alcune domande e/o delle risposte ufficialmente considerate esatte. Non appena ha avuto conoscenza del risultato, il Dott. Carbonaro ha provveduto ad inoltrare apposita istanza al Ministero dell'Istruzione (**doc.4**) con la quale, dopo aver analiticamente segnalato l'erroneità dell'attività posta in essere dall'ente, ha chiesto la rivalutazione della prova sostenuta.

Nella segnalazione inviata al Ministero dell'Istruzione il ricorrente segnalava con argomentati supportati da riferimenti scientifici che alcune delle sue 17 risposte considerate errate andavano al contrario considerate giuste e che di conseguenza il punteggio a lui attribuito non doveva essere di certamente sufficiente a superare la prova e ad essere ammesso all'orale.

In riscontro, però, nulla.

Conformemente a quanto disposto all'art. 3, comma 8 del Decreto 23/2022, in esito alla prova pratica, non è stata pubblicata sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio alcuna graduatoria provvisoria del concorso in quanto tutti i candidati che hanno superato la prova stessa sono ammessi alla prova orale e di ciò, come detto, hanno avuto notizia accedendo al sito dell'USR regionale. Ne consegue che, allo stato attuale, non esistono controinteressati in senso tecnico in quanto l'accoglimento del presente ricorso non comporterebbe lesioni di situazioni giuridiche soggettive di nessun altro soggetto partecipante al concorso.

* * * * *

La valutazione della prova scritta del ricorrente, è erronea e va annullata – previa sospensione della relativa efficacia ed adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. – per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.M. DEL 5.1.2022 MODIFICATIVO DEL BANDO PUBBLICATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 499 DEL 21.4.2020 E ALL'ART. 97 COST.)

2– ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA

– TRAVISAMENTO - ILLOGICITA')

3- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Come da consolidata giurisprudenza, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. tra le tante per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Il sindacato del Giudice Amministrativo, in questo caso, non travalica i confini posti in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, *“se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).”* (T.A.R. Campania 5005/2021 del 19/07/2021).

Domanda n. 6

Nel caso che ci occupa, la domanda n. 6 della prova somministrata in data 25/03/2022 al ricorrente (**doc. 5**) includeva due risposte che sono da considerarsi esatte.

Infatti, il quesito recitava: **“Il sistema metabolico anaerobico alattacido fornisce energia da:**

a) ATP, ADP, CP (creatinfosfato);

b)carboidrati, lipidi,proteine;

c) ATP, CP (creatinfosfato);

d) ATP, CPK (creatinfoskinasi), CP (creatinfosfato). “

Delle quattro risposte previste, la (a) era quella ritenuta come corretta, la (c) quella indicata dal ricorrente.

La domanda pone la questione su quale sia il meccanismo energetico che è in grado di ricostruire l'ATP, cioè la molecola fonte di energia per l'attività muscolare che si riduce rapidamente per lo sforzo fisico, soprattutto nelle attività fisiche che richiedono elevate quantità di energia immediate, come nelle competizioni di sprint (100 metri nell'atletica leggera) o nel sollevamento di grandi carichi. Per proseguire nello sforzo muscolare l'ATP deve essere rapidamente ricostruito a livello cellulare attraverso un meccanismo che viene denominato *anaerobico alattacido* perché funziona in assenza di ossigeno (per questo *anaerobico*, si dice appunto che durante uno sprint il muscolo non “respira”) e non produce acido lattico (*alattacido*) che è un composto tossico per le cellule il cui accumulo nel sangue si correla alla comparsa della cosiddetta fatica muscolare. Entrando nel merito della domanda, la questione è di indicare, tra le 4 proposte, la risposta appropriata per individuare questo meccanismo. La risposta ritenuta corretta dalla correzione del testo scritto, come detto, è la (a) , cioè “ATP,ADP, CP”.

Se la risposta (a) viene considerata giusta, la risposta “ATP+CP”non può essere assolutamente considerata sbagliata perché il sistema con cui l'ATP viene ricostruito a livello cellulare è un meccanismo bioenergetico semplice e rapido fornito dalla **fosfocreatina** o **creatinfosfato** (CP o PCr), una molecola energetica di “appoggio” che fornisce energia per ulteriori 20 secondi circa di contrazione massimale. In pratica l'ATP e la CP vengono così continuamente riformati o “ricaricati”, per mezzo della respirazione cellulare.

Tutti i testi utilizzati nella formazione universitaria degli studenti di Scienze Motorie identificano il sistema metabolico anaerobico alattacido come SISTEMA ATP+CP detto anche SISTEMA DEL FOSFAGENO esattamente come indicato nella risposta (c) data dal ricorrente. .(cfr. bibliografia **doc.6**)

La domanda infatti non richiede la formula ma pone la questione della maniera nella quale viene costituito il sistema energetico anaerobico alattacido che è appunto il **“sistema del fosfageno ATP+CP”** come risposto dal ricorrente.

D'altra parte anche la formula “ATP+ADP+CP”, corrispondente all'opzione (a) prevista dagli estensori del test come risposta esatta, può essere ritenuta corretta se si considera che anche l'ADP è una molecola impegnata nel meccanismo anaerobico alattacido, ma in quanto già contenuta nella struttura dell'ATP. Quindi possiamo dire che l'ADP è coinvolto certamente nel processo che, tramite l'ATP e il CP, fornisce energia.

In sintesi nel caso della domanda n. 6 due sono le risposte giuste, sia la (a), che la correzione ha considerato esatta, sia la (c) data dal ricorrente e considerata errata. Il tentativo degli estensori di creare un *elemento distrattore* formulando in questo modo la risposta (c) non ha funzionato perché anche questa risposta non può che essere considerata valida e quindi il risultato è che la domanda e le risposte multiple proposte non consentono una univoca risposta esatta essendo valide due delle quattro opzioni di risposta.

Secondo la consolidata giurisprudenza, *“laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consista nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti.*

Nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta).” (Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 15-09- 2020) 05-10-2020, n. 5820).

Questo Ecc.mo Tribunale, richiamandosi anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 842 del 4 febbraio 2019) ha, anche recentemente, avuto modo di statuire che *“l’acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.”* (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., (ud. 15-10-2019) 03-04-2020, n. 3785).

Da ciò discende che la valutazione attribuita al candidato Dott. CARBONARO per la risposta n. 6 deve essere modificata, attribuendogli il punteggio di 2 punti in luogo di zero punti.

Domanda n. 17

La domanda n. 17 (**doc. 7**) era formulata in modo impreciso tanto da risultare generica e ambigua. Era così formulata:

“ Gli schemi posturali identificano:

- a) ***atti motori segmentati che coinvolgono solo alcune parti del corpo e che avvengono senza modificarne sostanzialmente la posizione***
- b) ***situazioni apparentemente dinamiche del corpo***
- c) ***atti motori globali che comportano una traslocazione nello spazio***
- d) ***situazioni apparentemente statiche del corpo***

La risposta considerata corretta è la (a). La risposta indicata dal ricorrente è quella che opta per le situazioni apparentemente statiche del corpo, quindi l’opzione (d).

Nello studio del movimento, uno degli elementi fondamentali è costituito dagli **schemi motori** che sono alla base delle attività di movimento degli esseri umani; si sviluppano nei primi anni di vita, fino all’età della

scuola primaria (6-10 anni). Ad esempio, sono: camminare, correre, saltare, lanciare, rotolare, calciare, strisciare, arrampicarsi, schivare, pedalare, ecc. Per individuare un elemento che potesse riguardare le attività più propriamente statiche, in Italia si è introdotto il tema riguardante gli **schemi posturali**. Fa riferimento ad attività fisiche mirate a migliorare appunto la postura. C'è da rilevare che non esistono riferimenti di questo tipo in altri Paesi e che questo argomento non è trattato nei testi universitari di Scienze Motorie, mentre viene affrontato in alcune materie di Medicina. Questa esigenza è sorta per quelle attività di particolari attività fisiche svolte in palestra, come ad esempio la ginnastica correttiva ed altre forme di rieducazione, non propriamente riferite alle Scienze Motorie.

Nello specifico della domanda proposta, **la risposta ritenuta corretta (a) mostra alcune imprecisioni**. Indica, in maniera generica, che gli schemi posturali “coinvolgono solo alcune parti del corpo”. E' invece possibile che possano essere coinvolte anche **diverse parti se non addirittura tutto il corpo**, il che presuppone che non sia sempre possibile mantenere la posizione statica. Per fare un esempio, durante una seduta posturale dedicata all'equilibrio (stare in equilibrio su una sola gamba) è possibile non mantenere l'equilibrio stesso e determinare una situazione non più statica. La risposta (a) inoltre fa riferimento ad **atti motori segmentari**, e il termine motorio presuppone il movimento non la staticità.

Oltre a queste improprietà, la risposta (a) e la (d), sostenuta dal candidato, presentano una minima differenza nell'interpretazione di due avverbi: ‘sostanzialmente’ e ‘apparentemente’. La risposta (d) (**situazioni apparentemente statiche del corpo**) a nostro avviso è da ritenere corretta perché sintetica nello specificare l'argomento proposto ed è priva di imprecisioni.

Da ciò discende che anche la valutazione attribuita alla risposta del candidato Dott. CARBONARO per la risposta n. 17 deve essere modificata, attribuendo al ricorrente il punteggio di 2 punti in luogo di zero punti.

Domanda 35

Anche la domanda n. 35 (**doc. 8**) è formulata in modo impreciso tanto da diventare illogica.

Il quesito è posto così:

“L'apprendimento motorio secondo l'approccio cognitivista viene favorito da metodi di insegnamento di tipo:

- a) ***ecologico***
- b) ***prescrittivo***
- c) ***non direttivo***
- d) ***esplorativo***

Nell'ambito educativo delle attività motorie, un'attenzione particolare viene dedicata ai metodi di insegnamento, o metodi didattici. Si intende, in sintesi, individuare una metodologia che possa favorire quanto più possibile l'apprendimento motorio dei giovani praticanti. Come per altre problematiche pedagogiche, esistono diverse scuole di pensiero. La domanda intende individuare quali metodi di insegnamento sono ritenuti migliori dalla scuola di pensiero denominata cognitivista.

Se la richiesta posta fosse stata “*l’apprendimento motorio, secondo l’approccio cognitivista, da quale tipo di metodo di insegnamento **NON** viene favorito*” in questo caso sarebbe stata giusta la risposta (b), cioè il *metodo prescrittivo*.

Infatti, tutti gli studi sull’apprendimento motorio, in particolare quelli indicati dal cognitivismo, danno risalto al ruolo cognitivo, con il quale gli alunni o gli atleti hanno bisogno di sperimentare e di ricercare la soluzione, con tempi e modalità di apprendimento assolutamente individuali. Non è nelle intenzioni dei cognitivisti applicare i metodi di insegnamento dell’educazione fisica dei primi anni del XX secolo, che consistevano *nell’impartire comandi prescrittivi* per svolgere un esercizio il più correttamente possibile.

L’**approccio cognitivista** non utilizza in alcun caso metodi prescrittivi, *indicati invece come risposta corretta*; dagli stralci di testi qualificati sul tema, che riguardano l’approccio di tipo cognitivista (**doc. 9**) si può desumere che, in considerazione di una flessibilità (destrezza), l’apprendimento deve tenere conto dello **sviluppo di abilità esplorative**, soprattutto **in condizioni di elevata variabilità**. Attraverso la prova e l’errore il praticante si impegna in **un’ampia quantità di attività di soluzioni cognitive** del problema (Magill et al.). Questi obiettivi non possono essere raggiunti da metodi prescrittivi, *come indicato nella risposta (b)*, che prevedono una scelta delle soluzioni totalmente limitata, in forte contrasto da quanto descritto nel cognitivismo.

La bibliografia specializzata indica chiaramente che i praticanti hanno bisogno di adattamenti costanti, flessibilità e **pratica di esplorazione** per migliorare i processi cognitivi e decisionali. Per questa ragione, **gli obiettivi dell’apprendimento dovrebbero facilitare lo sviluppo delle abilità esplorative** necessarie quando si eseguono in contesti di elevata variabilità (Hodges et al., 2020). Ed è proprio questa la risposta (d) indicata dal ricorrente.

Nelle Università le indicazioni dei docenti, nei confronti degli studenti di Scienze Motorie, sono di utilizzare metodi di insegnamento motorio basati sulla multilateralità, soprattutto durante l’adolescenza. “Le sempre maggiori distanze che ci sono, in questa fascia di età, tra prestazioni motorie dei soggetti migliori e quelle dei soggetti più deboli è una espressione della crescente ampiezza di variazione” (Meinel, 2000). In questa età esistono notevoli differenze di sviluppo motorio. La formazione fisica di base deve essere basata su metodi di tipo aperto, come la **libera esplorazione**, e non può quindi essere chiusa con metodi di **tipo prescrittivo**. Per questo motivo la risposta (d) (**metodo esplorativo**) è la sola rispondente all’opinione dei cognitivisti pertanto la valutazione data va modificata e anche in questo terzo caso vanno attribuiti 2 punti e non zero.

Risulta pertanto che l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per non aver superato la prova pratica valida all’ammissione alla successiva prova orale, è palesemente illegittima perché alcuni dei quesiti preparati dalle commissioni competenti sono stati formulati in modo errato violando il principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione. Risulta anche evidente, per quanto suesposto che, nel quesito n. 6, l’inserimento tra le quattro opzioni due risposte di fatte entrambe valide viola l’art. 3, comma 4 della *lex specialis* che esplicitamente prevede: “*Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;...*”

Risulta, infine, che le domande di cui ai numeri 17 e 35 sono formulate in modo ambiguo, illogico e, comunque, prevedono come valide risposte che invece sono errate e non sembrano tener conto di quanto elaborato dalla letteratura specialistica della materia, quindi degli insegnamenti di Scienze motorie e Sportive. Non ne tengono conto o ne travisano il significato.

Ne consegue che al dott. CARBONARO deve riconoscersi un punteggio complessivo pari a 72/100 con conseguente superamento della prova scritta e ammissione alla prova orale.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* si ravvisa nel corpo del ricorso. Il danno, poi, è grave e irreparabile. Per effetto dei vizi evidenziati in cui è incorsa l'Amministrazione resistente nella fase di redazione delle domande oggetto della prova scritta, al ricorrente non è stato attribuito il punteggio cui ha diritto.

Ne consegue che gli è stata inibita la possibilità (*rectius*) il diritto di poter sostenere la prova orale, che secondo il calendario stabilito dalla commissione (**doc. 10**) si svolgeranno fino al 27 giugno prossimo, e pertanto non può concorrere ad uno dei posti messi a bando, nonostante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e, come illustrato, l'idoneità alla successiva prova orale.

Al danno lamentato può avviarsi mediante una rivalutazione della prova e con l'ammissione con riserva e l'assunzione con riserva, conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale.

* * * * *

P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso, in uno all'istanza cautelare, annullando i provvedimenti impugnati riconoscendo un incremento complessivo del punteggio attribuito al ricorrente in esito alla prova scritta del 25/03/2022, pari 6 punti consentendo al ricorrente di accedere alla prova orale con il punteggio di 72/100 con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che trattasi di pubblico impiego e il Contributo unificato verrà corrisposto nella somma di € 325,00.

Si allegano:

- 1) Bando di concorso del Ministero dell'Istruzione;
- 2) Allegato al bando relativo alla classe di concorso con i posti vacanti;
- 3) Elaborato del dott. CARBONARO con correzioni;
- 4) Mail con istanza revisione risultati in autotutela;
- 5) Scheda domanda 6;
- 6) Scheda riassuntiva e bibliografia relativi alla domanda 6;
- 7) Scheda domanda 17;
- 8) Scheda domanda 35;
- 9) Scheda riassuntiva e bibliografia relativi alla domanda 35;
- 10) Calendario prove orali.

Roma, 24/05/2022

Avv. Giovanni BERTONI

Avv. Alessandro CAMILLI”

* * * * *

All’udienza in camera di consiglio del giorno 21/06/2022 Codesto Ecc.mo Tribunale con ordinanza collegiale n. 08391/2022 disponeva che l’amministrazione resistente fornisse chiarimenti in merito ai quiz contestati dal ricorrente entro sessanta giorni, precisando che l’omessa esecuzione dell’incombente istruttorio disposto sarebbe stata valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. e rinviava alla camera di consiglio del 22 novembre 2022 per il prosieguo della causa. Il Ministero per l’Istruzione da parte sua non ha adempiuto.

Nel frattempo il concorso andava avanti e il 30 giugno scorso, all’esito della prova orale, veniva pubblicata una prima graduatoria di merito che fino a quel momento era la graduatoria definitiva (all. 2). Il Sig. Carbonaro il 7 luglio 2022 ha quindi proponeva istanza di accesso agli atti per conoscere le complete generalità del candidato collocatosi nell’ultima posizione utile della graduatoria (all. 3), ma anche rispetto a questo accesso l’amministrazione resistente ha di fatto opposto un silenzio-rifiuto, producendo per altro tardivamente una documentazione dilatoria (all. 4) che dimostra la volontà di aggirare responsabilità e competenze degli uffici preposti e di eludere così la domanda di accesso agli atti con il solo risultato di aggravare di ulteriori oneri e spese processuali il Sig. Carbonaro. Per decidere sul diniego all’accesso frapposto dall’amministrazione, impugnato con motivi aggiunti dal ricorrente, veniva fissata udienza per il giorno 11/10/2022.

Nelle more dell’udienza fissata per la decisione sul ricorso cautelare principale (22 novembre 2022) e del giudizio sul mancato accesso agli atti,

veniva pubblicata una seconda graduatoria il 14.7.2022 (all. 5) che ampliava da 96 a 188 la dotazione dei docenti reclutati.

Le due graduatorie, quella del 30.6.2022 e la successiva del 14 luglio venivano entrambe impugnate dal ricorrente con motivi aggiunti del 29/09/2022 e del 05-06/10/2022 con i ricorsi allegati (All.ti 6 e 7) di cui fanno parte integrante e le cui censure riportate nei motivi aggiunti già presentati si intendono integralmente riportate e trascritte.

Le impugnazioni delle due graduatorie sono state notificate, quali controinteressati, anche ai due candidati che risultavano ultimi classificati rispettivamente, nella prima al 96esimo posto (Daniele LENTINI) e, nella seconda al 188esimo posto (Lorenzo DI MURO).

All'udienza del 11 ottobre sull'istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. l'Amministrazione non produceva alcuna documentazione. In mancanza dei riscontri anagrafici richiesti e visto l'ampliamento della graduatoria di merito, il ricorrente non ha la certezza di essere riuscito a notificare ai soggetti legittimati; pertanto, previa rinuncia al ricorso ex art. 116, comma 2 c.p.a. - che è stato cancellato dal ruolo - ritiene necessario chiedere al TAR del Lazio di autorizzare la notifica per pubblici proclami via web sul sito del Ministero resistente così come da giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Collegio.

* * * * *

Il Dott. Riccardo Carbonaro, come in atti rappresentato e difeso, per quanto esposto nel ricorso principale e nei successivi motivi aggiunti già notificati ai sensi dell'art. 43 c.p.a. già menzionati, ritiene pertanto illegittimo sia il provvedimento del 30/06/2022 che il successivo del 14 luglio 2022 di ampliamento della graduatoria definitiva e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1 – Violazione di legge in relazione all’art. 3, comma 4 del D.M. del 5.1.2022 modificativo del bando pubblicato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21.4.2022 e all’art. 97 Cost.)

2– Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto – Difetto di istruttoria – Erroneità manifesta – Travisamento – Illogicità.

3- Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità.

Il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quale ulteriore e definitivo atto lesivo dell’interesse legittimo del ricorrente ad essere ammesso alla prova orale conclusiva della procedura concorsuale a cui partecipa. **Il ricorrente ne deduce l’illegittimità derivata, rimandandosi espressamente, anche per questa seconda graduatoria, ai motivi di diritto del ricorso principale richiamati e trascritti in premessa, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, degli atti impugnati con i motivi aggiunti.**

Infatti, *res sic stantibus*, i vizi di cui sono gravati gli atti impugnati con il ricorso principale e cioè:

- violazione di legge in relazione all’art. 3 , comma 4 del bando di concorso che prevede che sulle quattro opzioni di risposta una sola sia quella giusta;
- violazione del principio di cui all’art. 97 della Costituzione secondo cui la P.A. deve essere organizzata al fine di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della propria azione;

- eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento e illogicità per cui risulta illecita la formulazione dei quesiti contestati dal ricorrente;

I vizi dedotti inficiano il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 666 del 30 giugno 2022 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale Ufficio IV recante la prima graduatoria definitiva del concorso *de quo* per la classe A048 Scienze Motorie e Sportive II Grado, già impugnata. Ma parimenti inficiano la successiva graduatoria che ne amplia i posti. Risultano entrambi illegittimi e, previa adozione delle misure di cui all'art. 55 c.p.a. meritano di essere annullati.

Stante il silenzio dell'amministrazione in merito alla richiesta di comunicare alla scrivente difesa i dati anagrafici completi dei controinteressati, nel timore che quelli individuati autonomamente dal ricorrente non siano i reali legittimati passivi, si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami, previa remissione in termini ai fini dell'integrazione del contraddittorio, come da istanza in calce.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* e il danno, così come presenti in relazione ai vizi in cui è incorsa l'Amministrazione resistente nella fase di redazione delle domande oggetto della prova scritta per cui al ricorrente è stato attribuito un punteggio che ha penalizzato il ricorrente non facendolo ammettere alla prova orale, sono ancora più incidenti sulla illegittimità dell'atto impugnato come motivo aggiunto con il presente ricorso. Il 27 giugno scorso si sono svolte le prove orali alle quali il ricorrente non ha potuto partecipare. Al danno può ovviarsi con l'accoglimento del ricorso mediante la rivalutazione della sua prova scritta e l'attribuzione del giusto punteggio di 72/100, con l'ammissione con

riserva alla prova orale di cui per il ricorrente va ordinata l'indizione e con l'eventuale assunzione con riserva in caso di esito positivo della prova, conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere anche il presente gravame, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti avvocati nelle qualità di cui in premessa

FANNO ISTANZA

All'Ill.mo Signor Presidente della Sezione III *bis* del TAR del Lazio di essere autorizzati, ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., alla notifica per pubblici proclami dell'atto introduttivo del ricorso, dei successivi motivi aggiunti con cui sono stati impugnati i Decreti del 30/06/2022 (n. 666 del Registro Decreti) e del 14/07/20202 (n. 735 del Registro Decreti) con cui sono state approvate le indicate graduatorie nonché del presente atto, anche mediante inserimento nel sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Regionale competente da valersi quale notifica per pubblici proclami, indicandone le modalità.

Si dichiara che il C.U. non è dovuto.

Si allegano:

- 1) Ricorso introduttivo;
- 2) Graduatoria 30/06/22
- 3) Istanza accesso agli atti;

- 4) Documentazione inviata dal Ministero;
- 5) Graduatoria 14/07/2022;
- 6) Ricorso motivi aggiunti notificato 29/09/22;
- 7) Ricorso motivi aggiunti notificato 05-06/10/2022.

Roma, 13/10/2022

Avv. Alessandro CAMILLI

Avv. Giovanni BERTONI